

ADUNANZA G.P. DEL 23.9.1999

DELIBERA N. 625

**OGGETTO:** D.G.P. 439 DEL 17.6.99 - "CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 2 DELLA L.R. 89/98 RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE" - RETTIFICA A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE.

Situazione dopo la verifica dei presenti: nessuna variazione (presenti n. 5)

Visto il rapporto del Settore Ecologia prot. n. 72569 del 16.9.99 dal quale risulta quanto segue:

Con la delibera G.P. n. 439 del 17.6.99, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i "Criteri per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale" riportati in allegato alla delibera stessa. Per un errore di battitura del testo al punto a2 di tale allegato non è stato specificato che le due prestazioni distinte cui viene fatto riferimento devono essere effettuate per un periodo di attività complessivo di almeno due mesi (in accordo con i possibili requisiti alternativi a questo previsti dal punto a1 ed a3). Tale mancanza comporterebbe, se non corretta, un'evidente disparità di valutazione tra aspiranti in possesso dei requisiti a1) e a3) (in linea di massima molto più restrittivi) e quelli in possesso dei requisiti a2) se non corretti;

Si propone pertanto di sostituire il testo di cui al punto a2) dell'allegato alla suddetta delibera G.P. 439 del 17.6.99 nel seguente modo:

- a.2) almeno 2 prestazioni distinte, per un periodo complessivo non inferiore a due mesi, integrate da più prestazioni comprensive delle valutazioni conseguenti alle misure effettuate, rese ai sensi del D.Lgs. 277/91;

Ai fini di semplificare la lettura dell'allegato in questione si propone di pubblicare il testo integrale con la suddetta rettifica;

Ritenuto di approvare la proposta del settore;

Visti i pareri (Allegato B) espressi ai sensi delle Leggi 142/90 e 127/97;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 32 e 35 della L. 142/90;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) di sostituire, per i motivi specificati in narrativa, il testo di cui al punto a2) dell'allegato alla citata delibera G.P. n. 439 del 17.6.99 con il seguente:

- a.2) almeno 2 prestazioni distinte, per un periodo complessivo non inferiore a due mesi, integrate da più prestazioni comprensive delle valutazioni conseguenti alle misure effettuate, rese ai sensi del D.Lgs. 277/91;

- 2) di allegare al presente atto - come parte integrante e contestuale - il testo integrale corretto dei "criteri per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale" (Allegato A);
- 3) di confermare tutto quant'altro contenuto nella delibera di cui al punto 1;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento rientra nel progetto 002209907 del P.E.G. relativo all'anno 1999;
- 6) di indicare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Pagni;
- 7) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.

DELIBERA, altresì

a voti parimenti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, 3° c., della L. 8.6.1990 n. 142.

**ALLEGATO A**

**Criteri per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale**

**Domanda**

L'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale è subordinato alla presentazione alla Provincia di Lucca di apposita domanda, formulata secondo il fac-simile allegato, da parte dei residenti nella Provincia stessa.

**Requisiti di legge**

1) titolo di studio;

- diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compresi quelli in ingegneria e architettura;
- diploma universitario ad indirizzo scientifico, compresi quelli in ingegneria e architettura;
- diploma di scuola media ad indirizzo tecnico compreso quello di maturità scientifica;
- esclusione del requisito di titolo di studio per coloro i quali, essendo in servizio presso le strutture pubbliche territoriali all'entrata in vigore della L. 447/95 (30.12.95), vi svolgevano da almeno 5 anni attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.

2) Attività pregresse nel campo dell'acustica ambientale

- per i laureati e per i titolari di diploma universitario, 2 anni di attività non occasionale;
- per i diplomati, 4 anni di attività non occasionale;
- per consentire il completamento del periodo di 2 o 4 anni, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche.

3) Valutazione della non occasionalità dell'attività svolta

Le attività ricadenti nel campo dell'acustica ambientale sono:

- a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- b) proposte di zonizzazione acustica;
- c) redazione di piani di risanamento.

Relativamente alle attività di cui al punto a) devono intendersi quelle tecniche materialmente connesse alla effettuazione delle misure e quelle conseguenti di valutazione dei dati misurati.

L'attività svolta è considerata non occasionale se, per ciascun anno di riferimento, ricorre almeno uno dei seguenti casi:

**attività ricadenti nella tipologia a)**

- a.1) almeno 3 prestazioni distinte, per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi.
- a.2) almeno 2 prestazioni distinte, per un periodo complessivo non inferiore a due mesi, integrate da più prestazioni comprensive delle valutazioni conseguenti alle misure effettuate, rese ai sensi del D.Lgs. 277/91;
- a.3) almeno 15 prestazioni relative a misure, corredate delle conseguenti valutazioni, in ambiente abitativo e esterno.

**attività ricadenti nella tipologia b)**

- almeno una prestazione.

**attività ricadenti nella tipologia c)**

- c.1) almeno una prestazione se relativa a piani inerenti aree urbane;

IL SEGRETARIO GENERALE

- c.2) almeno 2 prestazioni se relative a piani inerenti attività produttive;
- c.3) almeno 2 prestazioni se relative a piani inerenti attività commerciali.

Il numero minimo di prestazioni relative alle attività produttive e/o commerciali, di cui ai punti c.2 e c.3, si intende raddoppiato se le prestazioni non comprendono misure dei livelli di inquinamento acustico.

L'attività svolta è considerata non occasionale, con motivata decisione da parte della Commissione giudicatrice, anche nei seguenti casi:

- singole prestazioni particolarmente significative, ricadenti nella tipologia a)
- insieme di prestazioni, singolarmente non rientranti nei casi sopra riportati, ma configurabili in esperienze professionali inerenti le tipologie a), b), e c).

Qualora le attività di tipologia b) e c) siano state svolte in collaborazione con terzi la Commissione valuta l'effettiva attività personale del soggetto richiedendo a tal fine, se necessario, la presentazione di documentazione integrativa.

Per quanto non contemplato nei presenti criteri il riconoscimento della qualifica in oggetto attiene alla verifica del possesso dei requisiti puntualmente specificati nei provvedimenti legislativi e di indirizzo emanati in materia.



Spedita al C.R.C. \_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Provincia

dal 21 OTT. 1999

al 26 OTT. 1999

agli effetti dell'art. 47 della L. 8.6.1990 n. 142.

Divenuta esecutiva il 21 10 99

**IL SEGRETARIO GENERALE**